

MODULO C

Lo scambio economico
e il suo contesto

U.D. 1

Lo scambio economico
e il contratto di compravendita

Aggiornamenti
ONLINE

Paragrafo 7.4

Le aliquote dell'Iva e il calcolo dell'imposta

Le aliquote Iva

U.D. 1

Si segnala qui di seguito la nuova aliquota ordinaria dell'imposta sul valore aggiunto.

Nell'ambito della "manovra" attuata nell'estate 2011 per fronteggiare la crisi economico-finanziaria, in sede di conversione del decreto legge n° 138/2011, l'**aliquota ordinaria dell'Iva** è stata elevata dal 20 al **21%**.

Per connessione di argomento, si segnala anche che per effetto della unificazione della misura ordinaria della tassazione delle rendite finanziarie, operata dalla medesima "manovra", la ritenuta fiscale sugli interessi bancari è passata dal 27% al **20%** dell'importo lordo di tali interessi.

In conseguenza di ciò, mutano i risultati di alcuni esercizi da svolgere.

MODULO DGli strumenti
di regolamento degli
scambi**U.D. 3**

Gli assegni bancari e circolari

Aggiornamenti
ONLINE**Paragrafo 2**

L'assegno bancario

Paragrafo 4

Clausole particolari relative agli assegni

Norme sulla trasferibilità degli assegni**U.D. 3**

Si segnala qui di seguito il nuovo limite di importo a partire dal quale gli assegni non possono essere emessi "al portatore".

Il decreto legge 13 agosto 2011, n° 138, approvato in via definitiva dalla Camera dei deputati il 14 settembre 2011, ha ridotto da euro 5.000 a **euro 2.500** il limite a partire dal quale gli assegni bancari, circolari e postali non possono essere emessi in *forma libera*. Pertanto:

- in via normale, i moduli degli assegni sono rilasciati dalle banche già muniti della clausola "**Non trasferibile**";
- negli assegni bancari e circolari di importo *pari o superiore a euro 2.500* vanno sempre indicati il nome del beneficiario e la clausola di *non trasferibilità*;
- il correntista può ottenere dalla banca moduli di assegni da emettere in *forma libera*, oppure assegni circolari liberamente trasferibili, purché il loro importo sia inferiore a 2.500 euro; in tal caso – però – è contestualmente dovuta un'*imposta di bollo* pari a euro 1,50 per ciascun modulo o per ciascun assegno circolare richiesto;
- gli assegni bancari che il correntista emette a favore proprio ("*a me stesso*", "*all'ordine di me medesimo*") possono essere girati solamente "*per l'incasso*" a una banca o a Poste Italiane S.p.A.

Quindi, nell'assegno bancario, il nome del *beneficiario* può mancare – e allora l'assegno si dice "*al portatore*" – ma soltanto se l'importo è inferiore a euro 2.500 (cioè fino a euro 2.499,99) e purché venga pagata l'imposta di bollo di cui si è appena detto.